

Risoluzione n.112921 del 14.6.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di qualifica professionale

Codesto Comune chiede se un soggetto in possesso dell'attestato di qualifica professionale di "Cameriere" per "Settore di sala", rilasciato nel 1990 dall'I.R.Fo.P. – Centro Regionale di Formazione Professionale di Marina di Aurisina Settore Alberghiero - della durata complessiva di 2000 ore, autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, possa considerarsi requisito valido ai fini dell'avvio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Fa presente, altresì, di aver richiesto ulteriori informazioni alla direzione Centrale del Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità della Regione Friuli-Venezia Giulia, ovvero se l'attestato in questione risponda agli obblighi formativi di cui all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 59 del 2010.

La Regione Friuli ha sostenuto la validità dell'attestato di qualifica professionale in quanto rientrante tra le fattispecie di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a).

Di conseguenza codesto Comune chiede quali debbano essere i criteri di valutazione per stabilire la validità o meno di un attestato di qualifica professionale.

A tal riguardo la scrivente Direzione fa presente che qualora la qualificazione sia stata conseguita al termine di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dalle Regioni di durata triennale, i medesimi sono da ritenersi validi ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione richiesta; laddove, invece, siano di durata inferiore la qualificazione conseguita al termine di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dalle Regioni potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella ottenuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)